

nefici canonicali e semplici, sacristie, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneficio o stabilimento di natura ecclesiastica. » Dunque è evidente che la legge non comprende nelle sue disposizioni che gli stabilimenti di natura ecclesiastica, e la risoluzione del dubbio sta nel testo stesso della legge, che rende impossibile il dubbio sollevato.

**BRUNET.** Domando la parola.

Dalle osservazioni fatte dal signor ministro e dal signor relatore nasce evidentemente un dubbio circa il senso delle parole *santuari, sacristie e fabbricerie*.

Pare conveniente il definirle dapprima, o quanto meno farsi un'idea precisa di ciò che s'intende per fabbricerie e santuari...

*Voce.* Non vi sono i santuari.

**BRUNET.** Scusi, vi sono.

Benchè la parola *fabbricerie* non si trovi poi compresa in questo paragrafo, ma nel seguente, prego la Camera a concedermi di parlarne cumulativamente, mentre sino a un certo punto possono aversi come istituzioni di eguale carattere.

Trattandosi di imporre un onere, pare opportuno il farsi un concetto esatto di ciò che s'intenda colla denominazione di *sacristie, santuari e fabbricerie*, ed esaminare se realmente il loro scopo, la loro tendenza sieno tali da giustificare l'onerosa imposizione cui si vogliono assoggettare.

Quanto al definire in che consistano queste istituzioni, non scenderò a particolari, ed accennerò solo come il principio generale del loro ordinamento consista in un'amministrazione gratuita composta di vari membri, la quale si occupa a procacciare fondi ed impiegarli in opere di vario genere relative alle belle arti, alla scultura, alla pittura, all'architettura, alla musica e tutto ciò che contribuisce al maggior lustro e decoro delle chiese e del culto.

Questo genere d'istituzione trae l'origine dai tempi più remoti, e alle cure di queste amministrazioni sono dovuti i più sontuosi monumenti religiosi dell'antichità, dei quali ammiriamo ancora le rovine, e delle quali vanno a gara di arricchirsi in parte, come di cose preziose, i primi musei delle capitali del mondo.

Fu per le cure di queste amministrazioni che sorsero anche nei tempi moderni i monumenti i più ammirabili sia della pittura come della scultura e dell'architettura; e fu nel culto che presso tutte le nazioni le belle arti e gli artisti trovarono l'elemento della loro esistenza e del loro sviluppo.

Da noi si fanno gravi spese per oggetti di belle arti che appartengono ai secoli scorsi. Ma accanto a questo commendevole intendimento è pur necessario che si mantengano le istituzioni, le quali concorrono al sostegno degli artisti viventi.

Si è appunto nei mezzi di che queste amministrazioni possono disporre che gli artisti hanno speranza di lavoro.

Se questi mezzi si diminuiscono, sarà altrettanto di tolto a questa rispettabile classe di cittadini, oltre al danno poi che ne verrebbe ancora nelle largizioni fatte a tale scopo; largizioni che scemerebbero certamente d'assai, qualora si sapessero colpite in modo da non avere l'intera destinazione pella quale si operavano.

Queste considerazioni dimostrano come i fondi delle amministrazioni sopra accennate, se si riferiscono al culto, non si riferiscono però alla manutenzione del sacerdozio.

Tuttochè commendevole sia pertanto lo scopo della legge, di sovvenire ai parroci bisognosi, pare non conveniente il cercare di raggiungere questo scopo, danneggiando la classe degli artisti ben degni della nostra sollecitudine e delle nostre simpatie.

Le belle arti hanno una pagina troppo bella nei fasti italiani; e gli artisti italiani hanno un posto troppo elevato nella storia delle belle arti del mondo civile, perchè questa sollecitudine, e queste simpatie non siano un atto di giustizia.

Dopo avere istituito scuole, accademie; dopo avere in tal modo promosso lo studio delle belle arti; dopo d'aver così creato e aumentato la classe degli artisti, dobbiamo anche, se non creare, almeno conservare le istituzioni che servono a somministrare il lavoro, a dare loro onorevole sussistenza.

Come un mezzo promotore, come mezzo sostenitore delle belle arti e della rispettabile classe di persone che le professano, invito la Camera a cancellare dalla legge le parole *santuari, sacristie e fabbricerie*.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento del deputato Brunet è appoggiato.

(È appoggiato.)

**CORSI.** Io prendo atto delle spiegazioni date dall'onorevole ministro, poichè lo spirito delle sue parole ci fa intendere che, se vi saranno dei santuari che abbiano annessi alberghi di poveri od altre opere pie, questi saranno risparmiati dalla tassa. Ma io mi permetterò di osservargli che evvi, a mia conoscenza, un santuario che alberga 250 o 300 poveri, l'amministrazione dei redditi del quale è soggetta agli ordinamenti della legge delle opere pie, e contempla nel proprio bilancio le rendite e le spese occorrenti pel servizio del santuario e per quello del pio stabilimento annesso al medesimo.

Io non so come in questo caso si farà a stralciare le spese necessarie per la chiesa, da quelle fatte per l'albergo, essendochè i preti che servono all'istruzione dei poveri ed ai servizi religiosi pei medesimi compiono nello stesso tempo i servizi religiosi che riguardano il santuario. Infine le elemosine che si ricevono in tale santuario servono tanto per compiere i servizi religiosi del culto, quanto, ove ne sopravanzi, al mantenimento dei poveri; e così dicasi di varie altre confusioni di amministrazione.

Io credo che ciò recherà un grave disturbo, e fors' anche un grave danno a così utile stabilimento perchè tutto quello che si pagherà per la tassa, sarà un tanto di meno che si darà ai poveri. Non presento a tal riguardo alcun emendamento, dacchè vedo che il Ministero e la Commissione, uniti alla maggioranza ministeriale, non ne tollerano.

**PRESIDENTE.** Non si può dire che non ne tollerano.

**CORSI.** Dopo le dichiarazioni del signor ministro...

**PRESIDENTE.** Secondo che la Camera giudicherà se siano buoni o cattivi, accetterà gli emendamenti o li rigetterà.

**CORSI.** Mi permetta l'onorevole presidente di dir questo, che il signor ministro ha dichiarato ripetutamente che non accetterà emendamenti di rilievo; e infatti vediamo che tutti gli emendamenti di qualche importanza sono respinti. Io rispetterò il voto della maggioranza, ma prescindendo dal presentare un emendamento, e le sottometto soltanto queste osservazioni. La Camera giudicherà.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Contesterò prima di tutto ciò che diceva l'onorevole deputato Corsi, che il Ministero abbia dichiarato a priori di rigettare assolutamente, senza pur conoscerlo, qualunque emendamento. Il Ministero ha dichiarato che non poteva accettare quegli emendamenti i quali variasero le basi del progetto in un senso o troppo largo o troppo ristretto. Questa è la dichiarazione fatta dal Ministero; ma quegli emendamenti che appaiono fondati sopra un principio di giustizia e che nel tempo stesso lascino salvo il fondamento sul quale trovasi appoggiato il progetto di legge, io non ho mai dichiarato di ricusarli a priori. Ciò è talmente vero che